

Civile Ord. Sez. 2 Num. 10493 Anno 2018

Presidente: MANNA FELICE

Relatore: BELLINI UBALDO

Data pubblicazione: 03/05/2018

ORDINANZA

sul ricorso 23863-2013 proposto da:

PINNA ANGELO e MADEDDU MARIA, rappresentati e difesi dall'Avvocati GIUSEPPE MASALA ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avvocato Cecilia Masala in ROMA, VIA TAVERNERIO 14;

- ricorrenti -

contro

PINNA DUILIO e ALVAU ANGELA, rappresentati e difesi dall'Avvocato PIETRO DIAZ ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avvocato Marta Diaz in ROMA, VIA ARRIGO BOITO 31;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 221/2012 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, sezione distaccata di SASSARI, depositata il 23/07/2012;

13

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

OR
189/18



letta la requisitoria scritta del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUIGI SALVATO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2018 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione, notificato il 6 ottobre 1995, i coniugi ANGELO PINNA e MARIA MADEDDU convenivano innanzi al Tribunale di Sassari DUILIO PINNA, fratello dell'attore, e la coniuge ANGELA ALVAU, esponendo che attraverso successivi atti di compravendita gli attori, unitamente ai convenuti, avevano acquistato la proprietà indivisa dell'area edificabile, e dell'annesso fabbricato (non censito) siti in località Giagga Manna del Comune di Sassari; che l'area era ancora di proprietà comune, avendo i convenuti Duilio Pinna e Angela Alvau sempre rifiutato di pervenire a una divisione consensuale; che i convenuti medesimi avevano intrapreso delle opere di costruzione sul terreno comune senza il preventivo assenso degli altri condomini e violando i loro diritti.

Sulla base di tali assunti, gli attori formulavano le conclusioni chiedendo la divisione dei suddetti beni, attribuendone una quota pari ai diritti da ciascuno dei condividenti vantati, con riserva di rendiconto a carico dei convenuti, che avevano utilizzato fino a quel momento sia il terreno che il fabbricato sullo stesso insistente.

Si costituivano Duilio Pinna ed Angela Alvau, non opponendosi alla domanda di scioglimento della comunione; Duilio Pinna assumeva peraltro di aver anticipato tutte le spese necessarie per l'acquisto delle porzioni immobiliari dai precedenti

h
7

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



proprietari, per la demolizione del vecchio capannone di mq 170 e per l'edificazione del nuovo, di mq 1800, nonché per il pagamento dell'indennità di avviamento commerciale di £ 20.000.000 al conduttore del vecchio capannone. Chiedevano, quindi, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al pagamento della metà di quanto pagato da Duilio Pinna nell'interesse comune – detratta la somma di £ 110.000.000, già corrispostagli dal Angelo Pinna – da commisurarsi al valore della metà dell'intero immobile dividendo.

Disposta C.T.U. per la stima del cespite e la formazione delle quote, la domanda di divisione veniva definita in corso di causa con ordinanza ex art. 798, comma 3°, c.p.c., e, dichiarato esecutivo il progetto, si procedeva all'attribuzione a ciascun condividente delle quote (una per parte) formate dal C.T.U..

Autorizzato il sequestro conservativo dei beni dell'attore, la causa proseguiva per la decisione sulla domanda riconvenzionale e, istruita mediante produzioni documentali e prova testimoniale, era trattenuta in decisione all'udienza del 6 maggio 2003.

Il Tribunale di Sassari con sentenza n. 1240/2003, definitivamente pronunciando, condannava Angelo Pinna e Maria Madeddu al pagamento in favore dei convenuti della somma di € 13.079,40, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonché al rimborso della metà delle spese di lite che, per l'intero, erano liquidate in complessivi € 8.296,71 di cui € 1.660,00 per diritti ed € 6.500,00 per onorari d'avvocato, oltre 10% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, e venivano compensate per la metà residua.

Avverso tale sentenza proponevano appello i coniugi Duilio Pinna ed Angela Alvau, chiedendo l'accoglimento di tutta la

B



domanda formulata nel primo grado del giudizio, con la condanna di Angelo Pinna e Maria Madeddu al pagamento della somma di € 447.530,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Gli appellati chiedevano la conferma della sentenza del Tribunale di Sassari ad eccezione del capo relativo al sequestro conservativo, in ordine al quale chiedevano la revoca, ordinando la cancellazione di esso dai registri della Conservatoria dei RR.II. di Sassari, a cura e spese degli appellanti.

Con sentenza n. 221/2012, la Corte d'Appello di Sassari accoglieva in parte l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza che per il resto confermava, condannava gli appellati al pagamento a favore degli appellanti della somma di € 189.113,48, oltre interessi legali secondo quanto previsto nella sentenza n. 1240/2003 del Tribunale di Sassari; dichiarava compensate per 1/3 le spese di entrambi i gradi del giudizio, e condannava gli appellati alla rifusione dei restanti 2/3 a favore degli appellanti, che liquidava, quanto al primo grado, in € 1.445,96 per diritti, € 91,14 per spese, € 6.000,00 per onorari, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge; quanto al grado di appello, in € 1.367,00 per diritti, € 5.400,00 per onorari, €10,00 per spese, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge, oltre definitivamente le spese della C.T.U.

Per la cassazione della suddetta sentenza, in data 18.10.2013, Angelo Pinna e Maria Madeddu hanno proposto ricorso sulla base di tre motivi. Duilio Penna e Angela Alvau hanno resistito con controricorso, depositando altresì memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE



1.1. – Con il primo motivo, i ricorrenti deducono (ex art. 360, comma 1°, n. 3) la «Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto: artt. 115 e 167 c.p.c.; art 360, comma 1°, n. 4) *Error in procedendo*». Il Giudice d'Appello avrebbe errato nell'applicare la norma di diritto in epigrafe, avendo pacificamente ritenuto applicabile il principio di non contestazione, ex art. 167 c.p.c., in danno di soggetti che erano attori in primo grado e con riferimento a una vicenda partita nell'ottobre 1995. I ricorrenti osservano che prima della riforma della L. 69/2009, che ha novellato l'art. 115 c.p.c., il principio di non contestazione non era affatto codificato e, di conseguenza, non poteva essere applicato ai giudizi precedenti al 4.7.2009.

1.2. – Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono (ex art. 360, comma 1°, n. 3) la «Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto: art. 345 c.p.c.; artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c.; art. 360, comma 1°, n. 4) *Error in procedendo*». Nella C.T.U. disposta in grado di appello sarebbe stato utilizzato il materiale documentale prodotto dagli appellanti solo nel giudizio di secondo grado: in questo modo la Corte d'Appello avrebbe considerato valide, sia sotto il profilo formale, sia sotto quello sostanziale, le nuove produzioni.

1.3. – Con il terzo motivo, i ricorrenti si dolgono (ex art. 360, comma 1°, n. 3) dell'«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio», giacché il Giudice d'Appello non avrebbe motivato sull'utilizzabilità della documentazione da parte degli appellanti e, ancor prima, sulla validità della stessa ai fini del decidere, non avendo esaminato la circostanza che gli appellanti non si erano mai trovati nell'impossibilità, incolpevole, di produrre i documenti in primo grado.

B



2. - Il ricorso è inammissibile, per violazione dell'art. 366, co. 1, n. 3), c.p.c. (come posto in evidenza anche dal P.G. nella requisitoria scritta).

2.1. - L'atto, dopo l'intestazione, con indicazione delle parti e della sentenza impugnata, si snoda come segue. Vengono integralmente riportati da p. 1 a p. 2 il dispositivo della sentenza impugnata; da p. 3 a p. 10 l'atto di citazione davanti al Tribunale di Sassari; da p. 13 a p. 16 la comparsa di costituzione e risposta; a p. 17 la sintesi dell'istruttoria in primo grado; da p. 19 a p. 23 la sentenza del Tribunale di Sassari; da p. 27 a p. 35 l'atto di appello; da p. 37 a p. 47 i documenti prodotti dagli appellanti; da p. 51 a pag. 62 la comparsa di costituzione e risposta in ed appello incidentale; da p. 65 a p. 67 la sentenza di appello; da p. 69 a p. 82 la motivazione del ricorso in cassazione (le pagine non indicate sono in bianco ovvero di mero raccordo espositivo).

2.2 - Premesso che l'art. 366, co. 1, c.p.c., quanto ai requisiti di contenuto-forma del ricorso, prevede al n. 3) che esso debba contenere, a pena di inammissibilità, "l'esposizione sommaria dei fatti di causa", deve anzitutto evidenziarsi che, secondo ormai consolidata giurisprudenza, il "fatto" deve intendersi nella duplice accezione di "fatto sostanziale" (ossia, quanto concernente le reciproche pretese delle parti) e di "fatto processuale" (relativo, cioè, a quanto accaduto nel corso del giudizio, alle domande ed eccezioni formulate dalle parti, ai provvedimenti adottati dal giudice, ecc.: v. Cass. n. 18962 del 2017; n. 1959 del 2004).

Quanto poi alla "sommarietà" che, secondo la norma in esame, deve caratterizzare l'esposizione, è costante



l'insegnamento secondo cui "Per soddisfare il requisito imposto dall'articolo 366, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. il ricorso per cassazione deve contenere l'esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea, compiuta dal giudice di merito" (così, Cass. n. 7825 del 2006; Cass. n. 1926 del 2015). La funzione cui assolve il requisito in parola è ben riassunta da Cass. n. 593 del 2013, là dove si afferma (in motivazione) che esso "serve alla Corte di cassazione per percepire con una certa immediatezza il fatto sostanziale e lo svolgimento del fatto processuale e, quindi, acquisire l'indispensabile conoscenza, sia pure sommaria, del processo, in modo da poter procedere alla lettura dei motivi di ricorso in maniera da comprenderne il senso". Inoltre, ai fini della sanzione dell'inammissibilità, non può distinguersi tra esposizione del tutto omessa o meramente insufficiente (così la già citata Cass. n. 1959 del 2004), occorrendo precisare che, come più recentemente affermato, il ricorso deve considerarsi inammissibile per insufficiente esposizione, ai sensi dell'art. 366, co. 1, n. 3), c.p.c., quando "non consente alla Corte di valutare se la questione sia ancora "viva o meno" (così, Cass. n. 1296 del 2017, in motivazione), ossia se dalla mera lettura del ricorso

B



possa evincersi se i motivi di impugnazione proposti siano ancora spendibili, ovvero preclusi dalla formazione del giudicato interno.

2.3. - Sul versante opposto, concernente l'eccesso di esposizione, numerose pronunce hanno avuto ad oggetto la tecnica della c.d. "spillatura" o del c.d. "assemblaggio", consistenti nella riproduzione, meccanica o informatica, di una serie di atti processuali e documenti all'interno del ricorso; in proposito, Cass. sez. un. n. 16628 del 2009, ha affermato che "La prescrizione contenuta nell'art. 366, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., secondo la quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa, non può ritenersi osservata quando il ricorrente non riproduca alcuna narrativa della vicenda processuale, né accenni all'oggetto della pretesa, limitandosi ad allegare, mediante "spillatura" al ricorso, l'intero ricorso di primo grado ed il testo integrale di tutti gli atti successivi, rendendo particolarmente indaginosa l'individuazione della materia del contendere e contravvenendo allo scopo della disposizione, preordinata ad agevolare la comprensione dell'oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura" (cfr. anche Cass. sez. un. n. 19255 del 2010).

Nello stesso senso, Cass. sez. un. n. 5698 del 2012 rileva che, "In tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all'art. 366, n. 3, cod. proc. civ., la pedissequa riproduzione dell'intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a

h

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso (i suddetti principi sono stati più recentemente affermati, *ex multis*, da Cass. n. 3385 del 2016 e Cass. n. 12641 del 2017).

In sostanza, tale modalità di formulazione del ricorso equivale ad un mero rinvio alla lettura di detti atti; cioè di tutti gli atti della fase di merito bypassando, in tal modo, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (v. anche Cass. sez. un. n. 6040 del 2002).

2.3 – Ritiene il Collegio che tale ultimo orientamento ben possa trovare applicazione nel presente giudizio in cui, avendo il ricorrente inserito nel corpo del ricorso la fotocopiazione degli atti del processo (il che, peraltro, non ne comporta di per sé l'indefettibile inammissibilità: v. ad es., Cass., sez. un., n. 4324 del 2014, Cass. n. 18363 del 2015 e, più recentemente, con specifico riguardo a foto e documenti, Cass. n. 12415 del 2017), egli abbia ecceduto nel riportare, in modo meticoloso, ogni singolo accadimento processuale, senza alcuna necessità. Infatti, nonostante la vicenda in esame non possa connotarsi per particolare complessità, gli odierni ricorrenti hanno impiegato ben sessantotto pagine (su ottantadue totali) per spiegare l'intero svolgimento dei gradi di merito, in modo tale da escludere la sussistenza della sommarietà di cui alla norma in questione. Una tale tecnica espositiva ha reso particolarmente "indaginoso" l'individuazione delle questioni da parte di questa Corte, impropriamente investita della ricerca e della selezione dei



fatti (anche processuali) rilevanti ai fini del decidere (v. la già citata Cass., sez. un. n. 16628 del 2009).

Né i rilievi esposti non valgono nell'ipotesi (che non ricorre nella specie) in cui un ricorso sia redatto con assemblaggio degli atti del processo di merito, ma ad essi segua, comunque, una parte contenente l'esposizione sommaria del fatto, o autonoma, o emergente in modo chiaro dall'esposizione dei motivi (Cass. n. 20393 del 2009, Cass. n. 16631 del 2010; Cass. sez. un. 16631 del 2009) Nel caso in esame, viceversa, la parte in "diritto" dà per assoluto l'obbligo di sommaria esposizione dei fatti di causa, passando, quindi, all'esame delle ragioni di diritto invocate, demandando alla Corte la scelta di quanto effettivamente rilevante in ordine alla valutazione dei di ricorso.

3. – Il ricorso è pertanto inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va emessa altresì la dichiarazione di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti alla refusione delle spese di lite alla parte controricorrente che liquida in complessivi € 7.200,00 di cui € 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge per ciascuna di dette parti. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda

it